

## INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO .....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO .....	4
ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE .....	5
ARTICOLO 4 - RICHIESTE DI INTERVENTO .....	8
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 6 - COLLAUDO AUTOMEZZI .....	8
ARTICOLO 7 - GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	10
ARTICOLO 8 - PREZZI - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO .	10
ARTICOLO 9 - REVISIONE PREZZI .....	12
ARTICOLO 10 - PENALI .....	13
ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	17
ARTICOLO 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	18
ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	19
ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	20
ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	22
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	22
ARTICOLO 18- QUINTO D'OBBLIGO .....	23
ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	24
ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	25





ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	25
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI.....	26
ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	26
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE .....	27
ARTICOLO 25 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO.....	27
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI.....	27





## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA) \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

\_\_\_\_\_ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il \_\_\_\_\_ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. 351/ACU/2016, divisa in 2 lotti, per l'affidamento del servizio di manutenzione dei telai degli automezzi riportati nell'allegato "ELENCO AUTOMEZZI" nonché per l'affidamento della fornitura di ricambi originali inscatolati, marcati Mercedes o ricambi di primo equipaggiamento, necessari alle officine interne e al magazzino ASIA per la durata di 24 mesi;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. \_\_\_\_\_ plichi contenenti le offerte;
- 3) che il concorrente \_\_\_\_\_, è risultato aggiudicatario del lotto n. \_\_\_\_\_ dell'appalto avendo offerto il ribasso del \_\_\_\_\_ % sul listino ufficiale ricambi MERCEDES vigente alla data di scadenza dell'offerta, già ribassato del 10%, e del \_\_\_\_\_ % sulla tabella manutenzione di cui al paragrafo I del Disciplinare di Gara;
- 4) che in data \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 5) che in data \_\_\_\_\_, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Generale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva;
- 6) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;





7) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- Le polizze RTC e RCO previste dall'art. 15.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende\_\_\_\_\_;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il \_\_\_\_\_
- per **Responsabile del Procedimento** si intende\_\_\_\_\_;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

### ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta:

- a) l'incarico di eseguire il servizio di manutenzione dei telai degli automezzi MERCEDES riportati "Elenco Automezzi" (All. 1), che in caso di avaria su strada deve essere garantito su tutto il territorio regionale. Per telaio si intende la parte strutturale del veicolo, comprensiva della cabina di guida e di tutti i componenti e i complessivi necessari alla sua movimentazione;
- b) l'incarico di eseguire la fornitura di ricambi originali Mercedes o di marca diversa purché abbiano le stesse caratteristiche degli originali, necessari per la riparazione dei veicoli, in conformità alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare. Resta inteso





che la fornitura di ricambi di marca diversa oppure di eventuali ricambi non previsti nel listino Mercedes deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

2.2 Il servizio di manutenzione telai degli automezzi e la fornitura di ricambi necessari alle officine interne e al magazzino della Stazione Appaltante devono avvenire in conformità a quanto più dettagliatamente previsto nel Disciplinare.

### **ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE**

3.1 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

- a) ad eseguire il servizio di manutenzione degli automezzi in conformità alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare;
- b) a garantire, nell'espletamento del servizio di manutenzione, la disponibilità per tutta la durata del Contratto (nello specifico, tutti i giorni feriali, compreso il sabato mattina) di personale specializzato, di adeguate strutture e attrezzature, di officine mobili debitamente attrezzate per la riparazione;
- c) a fornire ricambi originali Mercedes o di marca diversa, aventi le stesse caratteristiche degli originali, necessari per la riparazione dei veicoli, in conformità alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare. Resta inteso che la fornitura di ricambi di marca diversa deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante;
- d) a rendere disponibili al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante un recapito telefonico, un indirizzo e-mail e fax, attivi 24 ore su 24 e presidiati in ogni giorno dell'anno nonché a garantire un riscontro alla chiamata/e-mail/fax entro 30 minuti dalla chiamata e/o e-mail;
- e) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Responsabile Tecnico e/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;





- f) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: [serv.manutenz.acc@asianapoli.it](mailto:serv.manutenz.acc@asianapoli.it), ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;
- h) ad attenersi a tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso alle strutture di ricovero degli automezzi;
- i) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificanti;
- f) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per mitigare l'eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;
- g) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari all'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- h) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;
- i) a dotare la propria struttura di postazione informatica costituita da un PC, con sistema operativo Windows o similare e con collegamento a internet munito di proprio indirizzo I.P. statico, su cui la Stazione Appaltante provvede a fornire le credenziali di accesso al server aziendale ASIA tramite connessione con desktop remoto a mezzo protocollo RDP, per l'utilizzo del proprio software di gestione centralizzato delle richieste di manutenzione; la struttura dovrà inoltre essere munita di un indirizzo di posta elettronica;
- l) a eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale riportato nel preventivo approvato dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;
- m) a consegnare i ricambi necessari al Magazzino della Stazione Appaltante entro 7 giorni lavorativi giorni dalla ricezione del relativo ordine, trasmesso a mezzo e-mail/fax;





- n) ad applicare, per tutta la durata del Contratto, gli sconti offerti in gara sul costo della manodopera e lo sconto offerto sul listino prezzi Mercedes, vigente al momento della gara, già ribassato del 10% sui relativi ricambi Mercedes. Il listino prezzi presentato in sede di offerta resterà valido per l'intera durata del Contratto;
- o) ad eseguire, ove possibile, l'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove è rimessato il veicolo;
- p) a compilare, in ogni sua parte, solo la documentazione richiamata e prevista nel Disciplinare;
- q) a gestire la documentazione di cui alla precedente lett. p) mediante l'utilizzo del software di gestione centralizzato, rispettando i tempi di inserimento nel medesimo sistema software previsti nel Disciplinare;
- r) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in carico dell'automezzo, risultante dall'apposito verbale di consegna cui al paragrafo 3.3 del Disciplinare, fino all'atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;
- s) ad assicurare una disponibilità media mensile di automezzi non inferiore al 90% di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6 del Disciplinare;
- t) ad assicurare una disponibilità media giornaliera di automezzi non inferiore all'80% di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6 del Disciplinare;
- u) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo;
- v) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Magazzino di ASIA entro il giorno 10 di ciascun mese un report riepilogativo delle quantità e della tipologia di ricambi forniti (es. Mercedes oppure di marca diversa aventi le stesse caratteristiche degli originali Mercedes);
- z) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Disciplinare.





## ARTICOLO 4 - RICHIESTE DI INTERVENTO

4.1 Si rinvia all'art. 3 del Disciplinare.

## ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato a\_\_\_\_\_l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito:

a) di verificare che gli interventi di manutenzione e la fornitura di ricambi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità a quanto previsto nel Contratto e nel Disciplinare;

b) di impartire prescrizioni e istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione del servizio di manutenzione.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale del Servizio di Manutenzione e del personale del Magazzino della Stazione Appaltante. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 6 - COLLAUDO AUTOMEZZI

6.1 Il Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo degli automezzi e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiesti. Il collaudo, comprensivo di tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deve essere eseguito entro quindici giorni dalla riconsegna dell'automezzo o dei complessivi ed è volto ad accertare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte e che siano stati montati ricambi originali Mercedes oppure di marca diversa purchè abbiano le stesse caratteristiche degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, possono eseguire ogni altra verifica ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli interventi eseguiti. Completate con esito positivo le operazioni di collaudo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all'Appaltatore, tramite il software, di stampare il verbale di "superamento del





collaudo". Tale documento è propedeutico all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al successivo art 8.

#### 6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all'esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facoltà di accettare l'intervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo approvato. In tal caso si emette il verbale "superamento del collaudo", in cui sono riportate le anomalie riscontrate. Copia del verbale "superamento del collaudo", deve essere trasmessa all'Appaltatore a mezzo e-mail/fax ai fini della relativa fatturazione. Resta inteso che l'importo da fatturare deve corrispondere a quello oggetto del ribasso applicato dalla Stazione Appaltante che è riportato nel verbale di superamento del collaudo.

#### 6.3 Mancato superamento del collaudo richiesta intervento in garanzia

Qualora il collaudo dia esito negativo, l'Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto dal Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo "richiesta intervento in garanzia". L'Appaltatore si obbliga a:

- a) a provvedere, a propria cura e spese al ritiro dell'automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento in garanzia;
- b) a eseguire l'intervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in garanzia;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della Stazione Appaltante.

Una volta eseguito l'intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

## **ARTICOLO 7 - GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

7.1 L'Appaltatore garantisce:

a) per almeno 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di manutenzione e di ricambistica siano stati eseguiti a regola d'arte e in modo da rendere gli automezzi/complessivi funzionali all'uso cui sono destinati;

b) per almeno 12 mesi decorrenti dall'attestazione di regolare esecuzione, la corretta e regolare esecuzione della fornitura di ricambi.

7.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC comunicazione all'Appaltatore. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere ad eseguire l'intervento in garanzia nel rispetto dei concordati con la Stazione Appaltante.

7.3 Analogamente qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia, dovessero emergere vizi e/o difetti dei ricambi forniti tali da non renderli idonei all'uso cui sono destinati, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere alla relativa sostituzione con altrettanti ricambi entro 7 giorni dalla data della denuncia.

## **ARTICOLO 8 - PREZZI - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

8.1 Il prezzo da corrispondere all'Appaltatore è così determinato :

a) per ciascun intervento di manutenzione, in base al costo/orario della manodopera posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Resta inteso che le ore di manodopera occorrenti per ciascuna tipologia di intervento di manutenzione sono determinate in base al tempario presentato in sede di gara (Allegato \_\_) e che le minuterie metalliche non devono essere fatturate per

tutti quei particolari il cui costo unitario netto sia inferiore ad Euro 0,50 cadauno;

b) per la fornitura di ricambi Mercedes, in base al listino prezzi Mercedes, vigente al momento della gara, già ribassato del 10% al netto dell'ulteriore sconto offerto dall'Appaltatore in sede di gara;

c) per la fornitura di ricambi di marca diversa, aventi le stesse caratteristiche degli originali Mercedes, deve essere concordato dalle Parti ma, in ogni caso, deve essere inferiore a quello ottenuto in base a quanto previsto alla precedente lett. b).

8.2 Resta inteso che nel caso di fornitura di ricambi non previsti nel listino Mercedes, la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi di tali ricambi siano conformi a quelli di mercato.

8.3 Qualora l'intervento debba essere eseguito su strade extraurbane, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore, per il solo percorso di andata, Euro 0,50/Km per la percorrenza eccedente i 30 km dal perimetro cittadino.

8.4 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali ricambi)

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli interventi di manutenzione, l'Appaltatore emette fattura per un importo analogo a quello del preventivo lavori o del consuntivo lavori. Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, l'Appaltatore emette fattura per un importo corrispondente a quello oggetto di riduzione da parte della Stazione Appaltante e riportato nel verbale di "superamento del collaudo".

La Stazione Appaltante esegue il pagamento nel termine di 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura. La fattura deve riportare gli estremi del Contratto o dell'eventuale ordine emesso dal Responsabile del Procedimento, il CIG che contraddistingue il lotto aggiudicato della gara e deve essere corredata da copia del verbale di "superamento del collaudo", rilasciato all'Appaltatore ai sensi dei precedenti artt. 6.1 e 6.2. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. - Napoli SpA,



Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it).

#### 8.5 Termini di pagamento fornitura ricambi

La Stazione Appaltante esegue il pagamento della fornitura di ricambi entro 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura e previa attestazione da parte del RUP, tenuto conto dei report mensili trasmessi ex art. 3 lett. v), della regola e corretta esecuzione della fornitura di ricambi.

La fattura deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredate dall'attestazione di regolarità della fornitura eseguita rilasciata dal DEC, deve essere intestate ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it).

#### 8.6 Condizioni ulteriori di pagamento

Il pagamento delle fatture è, inoltre, subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

### **ARTICOLO 9 - REVISIONE PREZZI**

9.1 A partire dal 13° mese dalla stipula del Contratto, la Stazione Appaltante provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi della manutenzione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 all'indice di variazione FOI pubblicato dall'ISTAT.



9.2 Qualora a partire dal 13° mese si registri una variazione al ribasso dell'indice di variazione FOI, pubblicato dall'ISTAT la Stazione Appaltante si riserva di procedere al relativo adeguamento al ribasso dei prezzi della manutenzione.

#### ARTICOLO 10 - PENALI

10.1 Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti dall'art. 2.2 del Disciplinare per l'ipotesi di avaria su strada, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari alla somma del costo sostenuto per l'intervento di recupero dell'automezzo in avaria su strada e di quello sostenuto per l'intervento di manutenzione in danno dell'Appaltatore.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 100,00/giorno qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media giornaliera di almeno l'80% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 100,00/giorno viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia dell'80%, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal sedicesimo giorno verrà comminata una penale pari al costo giornaliero di un noleggio a freddo di un automezzo di pari categoria. Nel caso di categorie diverse sarà presa a riferimento quella di maggior costo;
- b) una penale di Euro 500,00, per ogni punto percentuale (sotto il 90%), qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media mensile di almeno il 90% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 500,00 viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia del 90%;
- c) una penale pari all'1% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il primo e il quinto giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante;
- d) una penale pari al 2% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno

di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il sesto e l'undicesimo giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante;

e) oltre il 12° giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione, oltre all'applicazione della penale pari al 30% del valore dell'intervento, la Stazione Appaltante ha la facoltà di attivare il servizio di trasferimento automezzi addebitando, in tal caso, all'Appaltatore sia tale costo che gli eventuali maggiori costi di riparazione rispetto a quelli preventivati;

f) una penale pari all'1% del valore della fornitura ricambi per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo e l'undicesimo, rispetto al termine di consegna previsto dall'art. 3 lett. m) del presente Contratto;

g) una penale pari al 2% del valore della fornitura ricambi per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il dodicesimo e il ventesimo, rispetto al termine di consegna previsto dall'art. 3 lett. m) del presente Contratto;

h) oltre il 20° giorno di ritardo nella consegna, oltre all'applicazione della penale di cui alla precedente lett. g) la Stazione Appaltante ha la facoltà di approvvigionarsi altrove addebitando gli eventuali maggiori costi all'Appaltatore.

10.3 Qualora il collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante in attesa che l'Appaltatore provveda ad eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, si riserva, salvo cause di forza maggiore documentate al servizio manutenzione di applicare:

a) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione;

b) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione. Oltre il 30 giorno, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto oppure di noleggiare un automezzo equipollente, rispondente a tutte le richieste di legge (es. sistri, iscrizioni ecc) addebitando i costi all'Appaltatore.





10.4 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 50% del valore del ricambio nel caso di utilizzo di pezzi di ricambio che non soddisfino i requisiti richiesti per i medesimi ricambi.

#### 10.5 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 20 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 10.6 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

### **ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., ei seguenti casi:

- a. qualora venga accertata l'insussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti morali richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;



- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo del Contratto, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- e. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- g. nel caso di subappalto abusivo e violazione degli obblighi di cui al successivo art. 13 sul subappalto;
- h. violazione di quanto previsto dall'art. 17 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto;
- i. qualora l'Appaltatore non ottemperi, almeno per due volte consecutive, alla richiesta di intervento della Stazione Appaltante;
- j. nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di manutenzione;
- k. nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti quanto previsto al punto 1 dell'art. 6 del Disciplinare Tecnico per periodo superiore a due mesi consecutivi;
- l. qualora l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore.

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), c) e d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del Contratto,

verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'evento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del Contratto.

### **11.2 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

### **11.3 Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.**

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause innanzi contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incumbenti connessi allo scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 12 - RECESSO**

12.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con

preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

12.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere, anche parzialmente, dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle prestazioni rese a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

### ARTICOLO 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

13.1 Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che ricorrerà al subappalto per le seguenti prestazioni:

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

13.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autenticata del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

11.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

13.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

#### ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

14.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a \_\_\_\_\_ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Gli estremi della polizza sono i seguenti \_\_\_\_\_. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

14.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

14.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

15.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni dal momento della presa in carico di







ogni singolo automezzo, ovunque esso si trovi, fino a quello di riconsegna presso le competenti sedi della Stazione Appaltante. A tal fine sia l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che dell'Officina.

15.2 La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Inoltre la polizza dovrà contenere espressamente anche le seguenti garanzie:

A) "Danni a cose oggetto di lavorazione": la garanzia R.C.T. è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione (compresi i committenti). Sono compresi eventuali danni che i veicoli consegnati ed in custodia potrebbero arrecare a terzi escluso quelli derivanti dalla circolazione stradale. Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate). La garanzia è prestata con l'applicazione di Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 con il massimo indennizzo di € 50.000,00 per periodo assicurativo.

B) Danni alle cose movimentate: l'assicurazione è operante anche per i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il





minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 75.000,00 per periodo assicurativo.

Le franchigie previste per sinistro rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

#### **ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI**

16.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

16.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

16.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

17.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP (cfr art. 10 del Contratto), a





condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG del lotto e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

17.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

17.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## ARTICOLO 18- QUINTO D'OBBLIGO

18.1 Qualora si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento od una diminuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del Contratto.

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, la Stazione Appaltante si riserva il diritto



di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate agli stessi prezzi e cioè applicando il ribasso offerto in sede di gara per ciascuna tipologia di prestazione dedotta in Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto (parametrato sui 24 mesi di affidamento del servizio), l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite a regola d'arte.

#### **ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

19.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: \_\_\_\_\_

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

19.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno



di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

#### **ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO**

20.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

20.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

20.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

21.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.





21.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

## **ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI**

22.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

23.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

23.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

23.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.





## ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

24.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

24.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

## ARTICOLO 25 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

25.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- d) Tempari e listini.

## ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

26.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli,

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 24 (Foro competente) del Contratto.

